

CRISI D'IMPRESA

Come presentare domanda per la composizione negoziata della crisi

di Luca Dal Prato

Seminario di specializzazione

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E PERCORSI OPERATIVI PER I COMMISSARI LIQUIDATORI

[Scopri di più >](#)

La L. 147/2021, di conversione del D.L. 118/2021, ha introdotto il nuovo istituto della **composizione negoziata della crisi d'impresa** che consente, all'imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento attraverso il **supporto di un esperto che agevoli le trattative con i creditori**.

La richiesta di adesione all'istituto avviene tramite la presentazione dell'istanza, da predisporre tramite il sito **Unioncamere** <https://composizioneneegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home> : una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, cliccato sulla funzione “**accedi al servizio**” e inserite le proprie credenziali SPid, CNS TokenName o CIE, è possibile accedere all'area riservata all’**“utilizzatore”** ovvero il **rappresentante legale dell'impresa**.

All'interno dell'area riservata viene mostrato un avviso in cui si comunica che l'ammontare del **diritto di segreteria** di cui all'**articolo 5, comma 8-bis, L. 147/2021** sarà determinato attraverso un **decreto ministeriale di prossima emanazione**.

Nell'attesa di eseguire il pagamento (da effettuarsi tramite lo strumento "PagoPA") l'istanza di composizione negoziata **può tuttavia proseguire regolarmente il proprio iter**.

Preso atto di tale comunicazione, accedendo alla sezione “**Nuova**” è possibile selezionare l’**“Impresa Proponente”** per la quale si intende presentare l'istanza. All'interno della schermata viene infatti visualizzato l'elenco delle società di cui l'istante ricopre il ruolo di rappresentante legale, indicando ragione sociale e codice fiscale.

Una volta selezionata la società, inizia la compilazione dell'istanza in cui indicare:

- il **fatturato** dell'ultimo esercizio e il numero dei dipendenti;
- se l'impresa è “**sotto soglia**” ovvero l'imprenditore possiede congiuntamente i requisiti di cui all'[articolo 1, comma 2, L.F.](#);
- se l'impresa si trova in condizioni di **squilibrio** patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza (attivo patrimoniale < 300.000 euro - Ricavi lordi < 200.000 euro - Debiti < 500.000 euro);

Il test prosegue poi chiedendo:

- se l'imprenditore ha redatto il **test online** di ragionevole perseguitabilità del **risanamento**;
- se l'imprenditore necessita di nuove **risorse finanziarie** urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale;
- se l'imprenditore intende avvalersi del **regime di sospensione** previsto dall'[articolo 8 D.L. 118/2021](#), nel qual caso deve procedere nei termini di cui all'articolo 6 del decreto;
- se la società appartiene a un gruppo.

In questa sezione può risultare utile l'opzione “**Nuovo invitato**” ovvero la possibilità di invitare, tramite l'inserimento di nome, cognome, codice fiscale e PEC, uno o più **professionisti**.

Proseguendo nella compilazione dell'istanza (sempre salvabile in bozza o eliminabile) viene richiesto di inserire gli allegati, in formato PDF con firma Pades o Cades e di dimensione inferiore a 1MB.

In particolare, si richiede:

- una **relazione**, chiara e sintetica, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria contenente la descrizione dell'impresa, l'attività in concreto esercitata, un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che si intendono adottare;
- una **situazione patrimoniale e finanziaria** aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
- **l'elenco dei creditori**, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
- le dichiarazioni degli eventuali **ricorsi pendenti**, in particolare per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- il **certificato unico dei debiti tributari**, ai sensi dell'[articolo 364 D.Lgs. 14/2019](#);
- la **situazione debitoria complessiva** richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
- il **certificato dei debiti contributivi** e per premi assicurativi di cui all'[articolo 363 D.Lgs. 14/2019](#);
- l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della **Centrale dei Rischi** della Banca d'Italia;

- gli ultimi tre bilanci / Dichiarazioni dei redditi.

Oltre alla documentazione di cui sopra, è possibile allegare altri documenti non obbligatori, quali il **"Test pratico"** e **"Altri allegati"**.

Tornando infatti all'home page del sito Unioncamere (prima di inserire le credenziali) sono presenti i pulsanti **"Effettua il test"** e **"Istruzioni per il test"** che consentono di scaricare e compilare il file excel **"Test_Pratico"**.

È utile ricordare che il test di cui sopra è volto a consentire una **valutazione preliminare della complessità del risanamento aziendale** attraverso il rapporto tra *i) l'entità del debito* e *ii) i flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio*. Qualora non si disponga di un piano d'impresa, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguitabilità del risanamento ci si può quindi limitare ad **esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico** attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (i.e. effetti del *lockdown*, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.) **secondo le valutazioni dell'imprenditore**.

A tal proposito, il sito Unioncamere ricorda che il **test non** deve essere considerato alla **stregua degli indici della crisi, ma** è utile a **rendere evidente il grado di difficoltà** che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.